SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

04A03903

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. **99.**

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 15 gennaio 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
SOGGETTI E ATTIVITÀ

Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.
Società agricole

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 3.

Imprenditoria agricola giovanile

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-*bis (Imprenditoria agricola giovanile).* — 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

Norme sulla vendita di prodotti agricoli

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.

2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».

Art. 5.

Attività agromeccanica

1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 6.

Organizzazioni di produttori

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».

3. All'articolo 26, comma 3, lettera *a)*, numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».

4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».

5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.».

6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*7*-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».

7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.

9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».

10. Le Regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera *a)*, numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*c*-bis per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione».

12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.

13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera *a)*, numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Capo II

INTEGRITÀ AZIENDALE

Art. 7.

Conservazione dell'integrità fondiaria

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Conservazione dell'integrità aziendale). 1.* Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis causa* ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».

Art. 8.

Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.

2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 9.

Ricomposizione fondiaria

1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 10.

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Art. 11.

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa

1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

Art. 12.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13.

Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore

1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *c)*, e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*3*. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 15.

Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter (Scritture contabili per le altre attività agricole). — 1.* I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 32, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:»;

b) alla lettera *b)*:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:»;

2) al primo capoverso le parole: «Art. 78-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 56-*bis*» e le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

3) al secondo capoverso le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

4) al quarto capoverso le parole: «articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 73»;

c) alla lettera *c)*:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: «articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 67» e le parole: «dell'articolo 78-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56-*bis*».

Art. 16.

Crediti in discussione presso la Camera arbitrale

1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.

2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.

3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.

CAPO IV

TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Art. 17.

Promozione del sistema agroalimentare italiano

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.

2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autoriz-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.

Art. 18.

Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:

«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA LOGGIA, *Ministro degli affari regionali*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del princìpio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dal-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»:

«Art. 7 *(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)*. — 1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.».

«Art. 8 *(Principi e criteri direttivi)*. — 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* ed *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'art. 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 27 marzo 1999, n. L 83, reca modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE.

Note all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del II regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

«Art. 17. — Le zone svantaggiate comprendono:

zone di montagna (art. 18),

altre zone svantaggiate (art. 19) e

zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (art. 20).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2002, n. 30, reca: Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.».

— Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Note all'art. 2:

— L'art. 2135 del codice civile è riportato nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590:

«Art. 8. — In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817:

«Art. 7. — Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.».

— Si riporta il testo dell'art. 2188 del codice civile:

«Art. 2188 *(Registro delle imprese)*. — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, *alla data del subentro,* nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

«2. L'aiuto al primo insediamento può comprendere:

a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato;

b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato per un periodo di tre anni dal primo insediamento un sostegno maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera *a)* ma non superiore a 30.000 EUR.».

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298, reca: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 96 *(Interessi passivi)*. — 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:

«Art. 5 *(Monitoraggio dei crediti di imposta)*. — 1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilità dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.

3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo, dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 15 *(Accordi in materia di contratti agrari). — 1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.*

2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

«Art. 4 *(Esercizio dell'attività di vendita)*. — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere le specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio eletronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizionid i cui al decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via telematica dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione. *Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali.*».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 26 *(Organizzazioni di produttori)*. —1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

d-bis*) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;*

d-ter*) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.*

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi con attività esterne di cui all'art. 2612 e seguenti dei codice civile o società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto *e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria*, le organizzazioni di prouttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione *con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto*;

4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

b) contengano disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. *Entro il 31 dicembre 2004* le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione

7-bis. *In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire uno temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;*

7-ter. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.*».

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 27 *(Requisiti delle organizzazioni di produttori). — 1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), numero 3, sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:*

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa;

c-bis) per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione.».

Note all'art. 7:

— Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 160, reca norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e modifica ed abroga taluni regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 161, reca disposizioni generali sui Fondi strutturali.

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97:

«1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiamo promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.».

— La legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 51 dell'11 dicembre 2001, supplemento n. 1, reca norme sul maso chiuso.

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2002, n. 183, reca: «Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è riportato all'art. 2.

— Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è riportato all'art. 2.

Note all'art. 9:

— Il decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2001, n. 274, reca: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.».

— Il testo dell'art. 2188 del codice civile è riportato all'art. 2.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:

«Art. 9 *(Fascicolo aziendale).* — 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'àmbito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'art. 5.

4. A partire dal 1º luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, paragrafo 1 e dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni:

«Art. 18 *(Elementi del sistema integrato)*. — 1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) una banca dati informatizzata;

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 21;

d) le domande di aiuto;

e) un sistema integrato di controllo;

f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto».

«Art. 21 *(Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto)*. — 1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503:

«1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'art. 22, in materia di dati sensibili:

a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

b) le aziende di cui all'art. 1, comma 1, ed i soggetti dalle stesse delegati.».

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165:

«Art. 3-*bis* *(Centri autorizzati di assistenza agricola)*. — 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

4-*bis*. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503:

«Art. 7 *(Carta dell'agricoltore e del pescatore)*. — 1. È istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.

2. La Carta è di uso strettamente personale, ed è rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.

3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza, la compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.

5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonché i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 36 *(Carta d'identità e documenti elettronici)*. — 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di canattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».

— Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2002, n. 39, reca: «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:

«2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.».

— Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 21 ottobre 2003, n. L 270, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni:

«Art. 19 *(Banca di dati informatizzata).* — 1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni:

«Art. 22 *(Domande di aiuto).* — 1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:

tutte le parcelle agricole dell'azienda;

il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto;

ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173:

«4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.».

— Il testo dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è riportato nelle note all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni:

«2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, dall'altro, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.».

— La direttiva 27 novembre 1992, n. 92/102 del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 5 dicembre 1992, n. L 355, è relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

— Il regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 11 agosto 2000, n. L 204, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

— Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1999, n. 137, reca: «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002 riguarda i compiti attribuiti ai Centri di assistenza agricola (CAA) in materia di esigibilità delle domande e delle dichiarazioni presentate dagli utenti.

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è riportato nelle note all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450:

«4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 30 *(Adeguamento delle borse merci)*. — 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.».

— L'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea elenca i prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli del Trattato relativi all'agricoltura.

— Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 24 luglio 1992, è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

— Il regolamento (CE) n. 692/2003, del Consiglio dell'8 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 17 aprile 2003, n. L 99, modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1992, n. 41, reca: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.».

— La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1991, n. 195, reca: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».

— Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

«Art. 57 *(Macchine agricole)*. — 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)*, n. 3;

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera *a)*, numeri 1 e 2, e di cui alla lettera *b)*, n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 18-*bis (Scritture contabili delle imprese di allevamento).* — I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"*c)* le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";

b) dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

"Art. 56-bis (Altre attività agricole). — 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'*articolo 32* comma 2, lettera *b)*, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'*articolo 32*, comma 2, lettera *c)*, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'*articolo 73*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";

c) all'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'*art. 67*, comma 1, lettera *i)*, poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera *c)*, del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 *dell'articolo 56-bis*. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".».

Nota all'art. 16:

— I riferimenti al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, sono riportati nelle note all'art. 7.

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

«4-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499:

«Art. 4 *(Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali).* — 1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

«Art. 20 *(Istituti della concertazione).* — 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

Note all'art. 18:

— I riferimenti del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sono riportati nelle note all'art. 13.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985:

«1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione della campagna precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità dello Stato membro incaricata del controllo di tale agenzia.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 1 *(Norme sanzionatorie).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi più gravi si

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilità giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini dell'aiuto previsto dall'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'art. 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'art. 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'art. 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonché al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001.

5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'art. 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni.

7. Le regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

— Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1986, n. 185, reca: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 18 *(Sanzioni)*. — 1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-*bis* e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.

3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 — 1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, *nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.*».

04G0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. **100.**

Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2-*bis*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;

b) «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*bis* del medesimo testo unico;

c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*bis* del testo unico;

d) «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 2.

Attività del gruppo tecnico

1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.

2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresì alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.

Art. 3.

Attività della struttura

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, determinandone altresì i compiti e le modalità di funzionamento.

2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico.

3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-*quater*, del medesimo testo unico, nonché dell'articolo 1, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.

Art. 4.

Ulteriori modalità di coordinamento

1. La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 362

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo del comma 4 dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, è il seguente:

«4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2001, n. 258.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51: «Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2002, n. 82, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2002, n. 133.

— La legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002, n. 199, supplemento ordinario.

— Il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2002, n. 211, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2002, n. 240.

— Il testo del comma 1 dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è il seguente:

«Art. 2-*bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).* — 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è il seguente:

«3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 3 *(Politiche migratorie).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-*bis*, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-*bis*. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.».

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 21 *(Determinazione dei flussi di ingresso)*. — 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-*bis*. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-*ter*. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'àmbito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998».

— Il testo del comma 1-*quater* dell'art. 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 32 *(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)*. — 1-*quater*. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il testo del comma 8, lettera *a)*, dell'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 2002, n. 211 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2002, n. 240, è il seguente:

«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere *b)* e *c)*, non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;».

04G0132

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2004.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Loreto Aprutino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 febbraio 2004, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Luigi Pizzi;

Considerato che il dott. Luigi Pizzi, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Melania Mucci è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Loreto Aprutino (Pescara) in sostituzione del dott. Luigi Pizzi con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

04A04112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 marzo 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore dell'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi dell'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

L'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Organismo di certificazione e organismo di ispezione:

1) EN 12446: 2003 «Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo»;

2) EN 1457/A1: 2002 «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova»;

3) EN 1856-1: 2003 «Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products».

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

4) EN 12860: 2001 «Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova»;

5) EN 14037-1: 2003 «Pannelli radianti a soffitto, alimentati con acqua calda a T<120 °C. Parte I: specificazioni tecniche e requisiti»;

6) EN 771-1: 2003 «Specifiche per blocchi in muratura - Parte I: elementi di muratura e laterizio»;

7) EN 771-2: 2003 «Specifiche per blocchi in muratura - Parte 2: elementi di muratura di silicato di calcio»;

8) EN 998-2: 2003 «Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: malte da muratura»;

9) EN 13986: 2002 «Pannelli a base di legno per usi edilizi - caratteristiche, valutazione della conformità e marcatura»;

10) EN 13813: 2002 «Materiali per massetti di pavimentazione - Proprietà e requisiti»;

11) EN 13162: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica. Specificazione;

12) EN 13163: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;

13) EN 13164: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica. Specificazione;

14) EN 13165: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica. Specificazione;

15) EN 13166: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica. Specificazione;

16) EN 13167: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica. Specificazione;

17) EN 13168: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica. Specificazione;

18) EN 13169: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica. Specificazione;

19) EN 13170: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica. Specificazione;

20) EN 13171: 2001: Isolanti termici per edilizia. Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica. Specificazione;

21) EN 179: 1997 + A1: 2001 «Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova»;

22) EN 1125: 1997 + A1: 2001 «Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova»;

23) EN 1935: 2002 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova»;

24) EN 1155: 1997 + A1: 2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici ferma porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova»;

25) EN 1154: 1996 + A1: 2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»;

26) EN 1158: 1997 + A1: 2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»;

27) EN 12101-2: 2003 «Sistemi per il controllo di fumi e di calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore»;

28) EN 442-1: 1995 + A1: 2003 «Radiatori e convettori - Specifiche tecniche e requisiti».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Vincenzo Iommi.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni comunitarie che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A04108

DECRETO 6 aprile 2004.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del C.S.I. S.p.a., in Bollate, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di C.S.I. S.p.a., con sede in Bollate (Milano) - via Lombardia n. 20, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

Il C.S.I. S.p.a., con sede in Bollate (Milano) - via Lombardia n. 20, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1) EN 179: 1997 + A1: 2001 «Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova»;

2) EN 1125: 1997 + A1: 2001 «Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova»;

3) EN 12101-2: 2003 «Sistemi per il controllo di fumi e di calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore».

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Pasqualino Cau e del direttore tecnico dott. ing. Roberto Zavattari secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 6 aprile 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A04107

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2004.

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato, da ultimo, con regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2000;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91;

Visto il regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura combinata, come integrato e modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992;

Vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, da parte dei soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentazione ai competenti uffici doganali di elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;

Visti il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati i suddetti modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il decreto 4 febbraio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Visto il decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2002, recante: «Disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2002;

Visto il trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia dalla legge 24 dicembre 2003, n. 380, che prevede l'ingresso dal 1° maggio 2004 nell'Unione europea dei cennati nuovi Stati;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, annesse al citato decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

Visto il parere formulato dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane con note rispettivamente n. 35348 del 4 marzo 2004 e n. 645 del 9 aprile 2004;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni

1. Nelle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui allegato VII del decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° maggio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

ALLEGATO I

1. Titolo II e titolo III, sezioni 2, note generali, numeri 4:

4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento o in diminuzione degli importi, dopo aver riportato:

il numero di identificazione (Stato e codice IVA) nel caso di rettifiche ad elenchi annuali, trimestrali o mensili per operazioni riepilogate solo ai fini fiscali;

il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate solo ai fini statistici;

il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice di nomenclatura combinata e la natura della transazione nel caso di rettifiche ad elenchi mensili per operazioni riepilogate sia ai fini fiscali che statistici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Tabella A di cui all'allegato VII del decreto del 27 ottobre 2000 del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, recante: «Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogati, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni»:

PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Codice ISO	Stato membro	N.ro carattere del codice IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
CY	CIPRO	9
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
DE	GERMANIA	9
EL	GRECIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	9 ovvero11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

04A04111

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Lodi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 727 del 26 marzo 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Lodi, ha comunicato la chiusura dell'ufficio ubicato in via Gabba n. 5 - Lodi, determinata dallo sciopero nazionale del 26 marzo 2004, al quale ha aderito tutto il personale presente;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commisione tributaria di Lodi è accertato per il giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A03970

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Strade aperte per l'inserimento degli handicappati e solidarietà sociale - Cooperativa sociale a r.l.», in Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizione previste dal già citato dettato civilistico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 23 maggio 2001 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Strade aperte per l'inserimento degli handicappati e solidarietà sociale - Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Rimini, V. Coletti n. 121/123/125, costituita per rogito notaio Plescia dott. Mario di Rimini in data 25 maggio 1988, repertorio n. 381, omologato dal tribunale di Rimini in data 23 giugno 1988, depositato in cancelleria in data 18 luglio 1988, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 10301, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 8/234861.

Rimini, 19 marzo 2004

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

04A03877

DECRETO 23 marzo 2004.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6/2003;

Considerato il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Sidicina», con sede in Teano costituita per rogito avv. Cestari Enrico in data 4 marzo 1972, registro società n. 48/72, B.U.S.C. n. 1139/118131;

2) società cooperativa «Paolella», con sede in Casal di Principe costituita per rogito dott. Musto Giovannibattista in data 10 febbraio 1983, registro società n. 2296/83, B.U.S.C. n. 2822/196464;

3) società cooperativa «Flash», con sede in Casaluce costituita per rogito Avv. Leonardo La Porta in data 9 maggio 1992, registro società n. 13285/96, B.U.S.C. n. 4367/259579;

4) società cooperativa «San Marco 86», con sede in Villa Literno costituita per rogito dott. Matano Mario in data 24 giugno 1986, registro società n. 5954/86, B.U.S.C. n. 3398/222090;

5) società cooperativa «Il tetto», con sede in Casaluce costituita per rogito avv. La Porta Leonardo in data 5 settembre 1991, registro società n. 12335/91, B.U.S.C. n. 4267/255622;

6) società cooperativa «La agricola», con sede in Villa Literno costituita per rogito dott. De Filippo Giuseppe in data 9 febbraio 1979, registro società n. 105/79, B.U.S.C. n. 2064/165720;

7) società cooperativa «Agricola Dante», con sede in Casapesenna costituita per rogito Conte Gioacchino in data 10 settembre 1981, registro società n. 1160/81, B.U.S.C. n. 2503/186602;

8) società cooperativa «La miura», con sede in Casal di Principe costituita per rogito dott. Musto Francesco in data 21 aprile 1968, registro società n. 42/68, B.U.S.C. n. 955/106352;

9) società cooperativa «S. Cesareo», con sede in Succivo costituita per rogito dott. Musto Francesco in data 18 aprile 1980, registro società n. 280/80, B.U.S.C. n. 2288/175957;

10) società cooperativa «La nuova Sud pulita», con sede in Cellole costituita per rogito dott. Bartolomeo Gino in data 28 novembre 1996, registro società n. 149704/97, B.U.S.C. n. 4849/278795;

11) società cooperativa «Sorriso», con sede in Piedimonte Matese costituita per rogito avv. Giannetti Italo in data 6 settembre 1988, registro società n. 8706/88, B.U.S.C. n. 3819/237568;

12) società cooperativa «Euragria», con sede in Aversa costituita per rogito dott. Farinaro Domenico in data 10 ottobre 1979, registro società n. 376/79, B.U.S.C. n. 2177/171579;

13) società cooperativa «Consorzio regionale coop. agricole ed ortofrutticole tras. P.O.», con sede in Carinola costituita per rogito dott. Marzano Maria in data 30 gennaio 1990, registro società n. 10379/90, B.U.S.C. n. 4047/245992.

Caserta, 23 marzo 2004

Il direttore provinciale: RUGGIERO

04A03841

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 25 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Toscana Unci servizi sociali», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2001, con il quale la cooperativa è stata posta in liquidazione con nomina del rag. Italo Novi quale liquidatore;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Vista la nota protocollo n. 1580607 del 4 dicembre 2003 della Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, con la quale si dispone la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore.

Decreta:

La Società cooperativa «Toscana Unci servizi sociali», con sede in Firenze, via Villari n. 6/B, costituita in data 25 settembre 1985 per rogito del notaio dott. Alessandro Beretta Anguissola di Firenze, omologata dal tribunale di Firenze con decreto 14 novembre 1985, sciolta d'ufficio con nomina di un liquidatore con decreto ministeriale del 23 febbraio 2001 è posta in liquidazione ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Firenze, 25 marzo 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A03878

DECRETO 7 aprile 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) Società cooperativa «Romano - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 1º marzo 1985 - repertorio 5810 - registro società 635/85 - Tribunale di Salerno - BUSC 3897;

2) Società cooperativa «Cotex - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 12 gennaio 1984 - repertorio 1913 - registro società 156/84 - Tribunale di Salerno - BUSC 3637;

3) Società cooperativa «La Nuova Posidonia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 23 dicembre 1993 - repertorio 34056 - registro società 26913 - Tribunale di Salerno - BUSC 5742;

4) Società cooperativa «Buonagri - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Buonabitacolo costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 13 novembre 1985 - repertorio 7626 - registro società 1059 - Tribunale di Sala Consilina - BUSC 4073;

5) Società cooperativa «Trans Vesuvio - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 2 novembre 1983 - repertorio 3855 - registro società 940/83 - Tribunale di Salerno - BUSC 3583.

Salerno, 7 aprile 2004

Il dirigente: BIONDI

04A04060

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 dicembre 2003.

Inclusione della località denominata Cerracchio, ricadente nel comune di Vetralla in provincia di Viterbo, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Teslo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto l'art. 146 comma 1, lettera *m)*, del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Considerato che con nota prot. n. 9284 del 27 agosto 1994, la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale inoltrava alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio ed all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la richiesta di perimetrazione ai sensi dell'art. 1, lettera *m)*, della legge n. 431/1985 dell'area relativa all'insediamento etrusco ed alla relativa necropoli del Cerracchio, ricadente nel comune di Vetralla in provincia di Viterbo;

Considerato che la predetta soprintendenza nella relazione scientifica acclusa alla nota sopraccitata ha evidenziato come l'antico insediamento del Cerracchio, fiorito principalmente nel VI e V sec. e frequentato fino al IV-III sec. a. C., con la sua necropoli, fosse già noto nell'Ottocento, ricordato in particolare per la presenza di tombe rupestri etrusche di età arcaica considerate un'emanazione di quel gruppo di necropoli di tal genere che si sviluppa nel bacino idrografico dell'Alto Mignone e del Biedano contraddistinto in età arcaica da una prosperità economica tale da favorire ivi la nascita di centri abitati sorto su un altipiano tufaceo parallelo alla riva occidentale del Rio Secco, facilmente difendibile per la sua conformazione (come per la gran parte dei centri abitati dell'Etruria interna) soprattutto nella parte settentrionale (nella parte meridionale venne fortificato).

Considerato che l'abitato, ritenuto a carattere prevalentemente rurale, dovette essere dominato da una potente famiglia gentilizia, collocandosi nel V-VI sec. a. C.. periodo della sua maggior fioritura, tra i siti ritenuti di una certa importanza, seppur circoscritta, dislocati nel territorio di Vetralla ai margini della famosa «Silva Ciminia»;

Considerato che le tombe della necropoli in alcuni casi, come riscontrato anche in vari altri centri abitati dell'Etruria, si aprono sui costoni precipiti dello stesso altopiano sede dell'abitato ma per la gran parte si distribuiscono sui fianchi delle valli del Rio Secco e lungo la riva dell'Ortaccio. Queste piccole valli sono anche attraversate da antiche strade. La distribuzione delle tombe per ampio raggio, nonché l'esistenza di alcune aree di frammenti fittili di superficie, ha fatto supporre che aggregati di case a carattere sparso esistessero nella zona e facessero capo all'insediamento principale del Cerracchio, in collegamento diretto con il villaggio di Roana nonché con l'insediamento di Grotta Porcina.

Considerato che le tombe della necropoli si intersecano e si sovrappongono tra loro e, per quanto lo stato di conservazione non sia dei migliori a causa del degrado del tufo dovuto agli agenti atmosferici nel corso del tempo, l'aspetto dei luoghi conserva tutta la sua suggestione di antico paesaggio, caratterizzando il sito di Cerracchio che, nel suo intero complesso, oltre all'importanza archeologica che riveste, si colloca in un ambiente naturale tipico dell'Etruria interna, largamente segnato da vicende storiche che lo hanno «modellato» nel tempo, ben configurandosi come «paesaggio storico».

Considerato che, per consentire l'avvio della procedura per l'imposizione del vincolo, la citata Soprintendenza, in riscontro ad espressa richiesta dell'allora Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con nota n. 4285 del 16 settembre 1997 inviava la relativa cartografia in scala 1:10.000 e documentazione fotografica dei luoghi;

Considerato che con verbale n. 5, il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ed il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali, riuniti in seduta congiunta il giorno 1° luglio 1998, hanno espresso parere favorevole rispetto alla proposta di vincolo, chiedendo, tuttavia, una definizione del perimetro che tenesse maggiormente conto della posizione degli insediamenti e della configurazione geo-morfologica del sito;

Considerato che con nota n. ST/702/29321 del 23 novembre 1998, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, comunicava alla Soprintendenza il parere reso dai citati comitati di settore, invitando la stessa a voler adempiere rispetto alla richiesta di revisione del perimetro del vincolo proposto;

Considerato che, in riscontro a quanto richiesto, la citata Soprintendenza, con nota n. 17453 del 18 dicembre 1998, inoltrava al suddetto Ufficio centrale la cartografia aggiornata con la nuova perimetrazione di vincolo, nonché lo schema descrittivo del nuovo perimetro riferito al comprensorio della «Necropoli rupestre del Cerracchio» sito nel comune di Vetralla, in provincia di Viterbo.

Considerato che l'Ufficio centrale, con nota n. ST/702/2537/99 del 3 febbraio 1999, trasmetteva la nuova documentazione ai citati comitati di settore;

Considerato che il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con nota n. 121/801/8.7 del 14 gennaio 2000, comunicava all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici, riuniti in seduta congiunta il giorno 30 settembre 1999, inerente alla proposta di vincolo esaminata in base alla nuova perimetrazione;

Considerato che, nelle more della valutazione esperita dai comitati di settore, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 490/1999 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) che ha introdotto nuove norme in merito alla pubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale con la contestuale pubblicizzazione tramite avviso al pubblico sui quotidiani;

Ritenuto, pertanto, che l'istruttoria *in itinere*, avrebbe dovuto conformarsi alla nuova normativa;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con nota n. ST/702/8648/2001 del 23 marzo 2001, invitava la Soprintendenza competente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a voler procedere, per la proposta del vincolo in esame, alla formalizzazione dell'*iter* previsto dal Titolo II, art. 144, comma 2 del decreto legislativo n. 490/1999 (pubblicazione all'albo pretorio comunale) nonché alla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani secondo il disposto di cui all'art. 140, comma 6, del medesimo atto normativo;

Considerato che con nota n. 1430 del 12 febbraio 2002 e successiva nota n. 1801 del 20 febbraio 2002, la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, dava comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, dalla data del 24 aprile 2001 al 24 luglio 2001, della proposta di vincolo all'albo pretorio da parte del comune di Vetralla, con relativo decorso degli obblighi di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, nonché del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 144, comma 3, per la presentazione delle osservazioni al Ministero, comunicando, altresì, di aver provveduto, in data 13 febbraio 2002, alla pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani «Il Corriere di Viterbo», il «Messaggero» in cronaca di Viterbo ed «Il Tempo», ai sensi dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490/1999;

Considerato che, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490 del 1999, non sono pervenute osservazioni;

Visto l'ultimo parere espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio per i beni culturali che, riuniti in seduta congiunta, il giorno 10 febbraio 2003 hanno espresso all'unanimità parere favorevole rispetto alla proposta di vincolo di cui trattasi;

Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria meridionale, con note n. 7795 del 25 ottobre 2003 e n. 9883 del 19 novembre 2003, ha proceduto alla verifica della descrizione della esatta perimetrazione dell'area da sottoporre a tutela, secondo la cartografia valutata dai comitati di settore riuniti in seduta congiunta in data 30 settembre 1999 e 10 febbraio 2003, riferita al comprensorio della «Necropoli rupestre del Cerracchio» sito nel comune di Vetralla, in provincia di Viterbo, così delimitato: Limite Ovest strada comunale del Cerracchio a partire dall'incrocio con la strada vicinale di Grotta Porcina fino all'incrocio con la strada comunale Grotte Murate; strada interpoderale che si distacca dalla SS 1-*Bis* verso Nord-Ovest in prossimità del km 24; Limite Nord: limite Ovest delle particelle 60,61 e 71 del foglio catastale 32 fino al fosso del Cerracchio, il limite nord delle particelle 43, 45, 48, 46 e 47 del foglio catastale 32. Limite Est: il limite est delle particelle 47, 50, 53 parte, 95 e 97 del foglio catastale 32 fino alla strada interpoderale che incrocia la SS 1-*Bis* al km. 24,450 circa; strada Aurelia-*bis* fino al limite della particella 334 foglio catastale 43, prosegue il limite Est attraverso le particelle 334, 336 e 342 del foglio catastale 43, il Rio Secco fino al limite Sud-Ovest della particella 35 foglio catastale 43. Costeggia il limite nord della particella 36, il limite est della particella 578 del foglio catastale 43 fino alla strada di Grotta Porcina. Limite Sud: è dato dalla Strada di Grotta Porcina ed il limite Ovest delle particelle 14 e 15 del foglio catastale 43 fino al fosso del Cerracchio, limite sud delle particelle 62, 61, 59 foglio catastale 42 e limite Est particelle 221 e 86 foglio catastale 42 fino alla strada vicinale di Grotta Porcina».

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è distinguibile da quella operata dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-paesistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Considerato che con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si è rilevata la necessità di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla legge n. 431/1985, come modificata dal decreto legislativo n. 490 del 1999, con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerata pertanto la necessità di garantire un'efficace tutela dell'area predetta che costituisce un sito idoneo per valorizzare e preservare il patrimonio archeologico presente;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta:

L'area riferita al comprensorio della «Necropoli rupestre del Cerracchio», sita nel comune di Vetralla, in provincia di Viterbo, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi del-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 1 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Vetralla e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 265
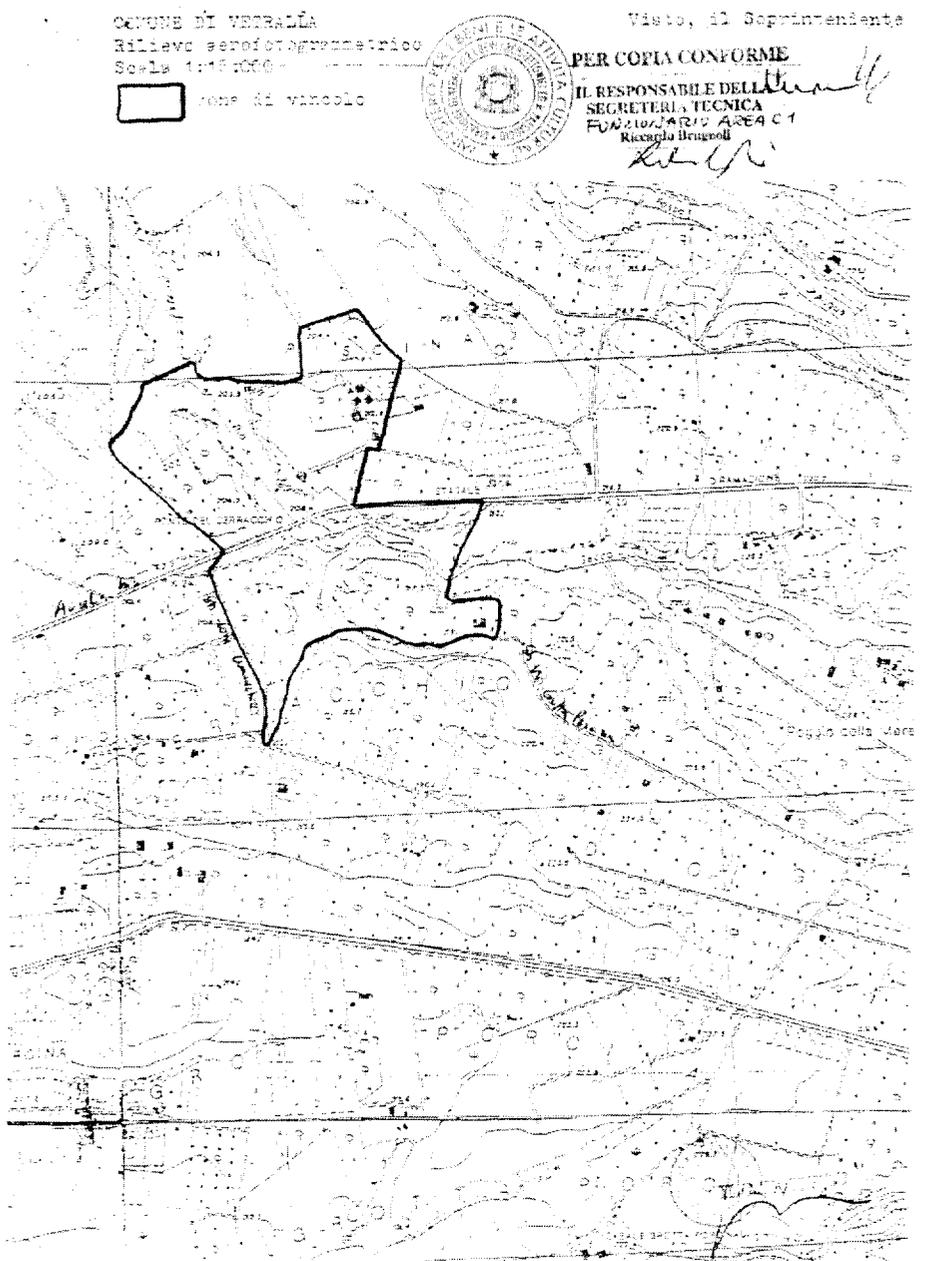
04A03775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 25 aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04003

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 24 aprile 2004;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l., ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04004

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente Nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, è stata prorogata fino al 1° maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota mministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo numero 60679;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblicata «Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04005

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 25 aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04007

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003 e 5 dicembre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 26 aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano di controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 - High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04009

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 25 aprile 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, tramessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione con decreto 28 gennaio 1999;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04010

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 5 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04012

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 1° maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04013

DECRETO 30 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 1° maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno», registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04014

DECRETO 31 marzo 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - INEQ», con decreto del 21 dicembre 2000, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica pro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tetta «Mortadella Bologna» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65243;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 21 dicembre 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, già prorogata con decreto 12 dicembre 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 30 aprile 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04006

DECRETO 31 marzo 2004.

Integrazione al decreto 15 marzo 2002, per le regioni Calabria e Sardegna, concernente l'attuazione delle misure di rinnovo della flotta peschereccia attraverso la «costruzione di nuove navi» e «l'ammodernamento di navi esistenti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 15 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002), recante le modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti» e successive modifiche;

Tenuto conto che alle regioni, tra le quali, Calabria e Sardegna sono stati assegnati fondi per l'attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Considerato che per l'utilizzo delle suddette disponibilità regionali non risultano inoltrate domande da parte di imprenditori della pesca residenti in loco ai sensi dell'art. 8 del surripetuto decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Accertato peraltro che sono pervenute alle regioni interessate Calabria e Sardegna istanze intese ad ottenere la corresponsione di contributo in virtù di specifiche leggi regionali - n. 16/1987 per la Calabria e n. 19/1998 per la Sardegna successivamente abrogate;

Visto le richieste delle due regioni di utilizzare i fondi assegnati con il richiamato decreto ministeriale 15 marzo 2002 facendo salve le istanze presentate ai sensi delle suddette leggi regionali - n. 16/1987 e n. 19/1998 - nonché le graduatorie predisposte dalle stesse regioni;

Esaminata la nota n. 5381 del 1° marzo 2004, con la quale l'ufficio legislativo segnala che per accedere ai finanziamenti di cui sopra occorre riaprire i termini di presentazione delle domande introducendo una norma di rango pari al decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Decreta:

1. Sono ammesse a contributo, in deroga all'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 2002, le richieste, inserite nelle graduatorie elaborate dalle regioni Calabria e Sardegna e già pubblicate nei rispettivi bollettini regionali, concernenti l'attuazione delle misure di rinnovo della flotta peschereccia attraverso la «costruzione di nuove navi» e «l'ammodernamento di navi esistenti».

2. Le regioni interessate sono tenute alla conservazione degli atti istruttori compresi i singoli verbali di verifica tecnica ed amministrativa le cui risultanze, debitamente certificate, devono essere trasmesse all'amministrazione cui spetta la concessione e liquidazione del contributo.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A04054

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 aprile 2004.

Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive modificazioni ed integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto, in particolare, l'art. 47 del suddetto decreto legislativo, che prevede la costituzione del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali, esausti», di seguito denominato Consorzio;

Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1998, n. 187, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio;

Considerato che l'assemblea dei soci del Consorzio, tenutasi in data 6 aprile 2003, ha deliberato all'unanimità di approvare un nuovo statuto del Consorzio;

Vista la nota del 27 gennaio 2004 del Presidente del Consorzio, con la quale il Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto, ai fini della sua approvazione;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione dello statuto nella sua nuova formulazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali, esausti», allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

TITOLO I

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Costituzione del Consorzio

1. È costituito il «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti», in appresso denominato «Consorzio», ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive integrazioni e modificazioni. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2.

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Roma e sede operativa a Milano. Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

Art. 3.

Oggetto e finalità

1. Il Consorzio assicura e promuove su tutto il territorio nazionale:

a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti fatti salvi i rifiuti animali disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

b) lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente il recupero;

c) lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti.

2. Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e per il perseguimento di fini consortili è legittimato a porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi consortili e comunque direttamente o indirettamente connessi all'attività consortile.

3. Il Consorzio ha la facoltà di stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini dell'attività consortile.

4. Il Consorzio nel perseguire i propri fini istituzionali si uniforma a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, provvedendo ad affidare gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza. Gli incarichi di cui sopra saranno affidati in base ai requisiti e alle norme individuate ed approvate dal consiglio di amministrazione. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate e debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

4-*bis*. Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 47 decreto legislativo n. 22/1997 è fatta salva comunque la facoltà per il detentore di conferire gli oli e grassi esausti anche ad operatori di altri Stati membri della Comunità europea, in regola con le specifiche autorizzazioni dei relativi Paesi e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione nel rispetto delle norme vigenti.

5. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni specifici accordi e/o apposite convenzioni con:

a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministero delle attività produttive;

b) i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, aziende municipalizzate, loro concessionari, enti pubblici e privati, regioni;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali.

6. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio, lo stesso svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse compresa l'assunzione di iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

7. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

8. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 47, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è fatto asso-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

luto divieto al Consorzio ed ai consorziati di ostacolare o impedire lo svolgimento di attività economiche e di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Soci del Consorzio

1. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti, anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli rigenerati;

c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali, e animali esausti.

Possono partecipare:

d) le imprese che producono o importano oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti.

2. Le imprese di cui sopra possono partecipare al Consorzio tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni, comprese quelle di cui alla lettera *c)*, aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

Art. 5.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. I consorziati sono distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

a) produttori, importatori e detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) riciclatori e recuperatori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) raccoglitori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti.

2. Il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio è determinato dall'assemblea.

3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite nelle seguenti percentuali:

a) ai produttori, importatori, detentori di oli vegetali esausti: 25%;

b) ai riciclatori e recuperatori: 25%;

c) ai raccoglitori: 25%;

d) ai produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti: 25%.

Art. 6.

Obblighi dei consorziati

1. I consorziati sono obbligati:

a) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, assunte per il perseguimento e la realizzazione dei fini del Consorzio stesso;

b) ad operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.

2. Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla partecipazione ad esso e, attraverso i propri organi, ovvero avvalendosi delle competenti autorità locali e nazionali, promuovere le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.

Art. 7.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle sue attività istituzionali mediante:

a) le quote di partecipazione consortili secondo i criteri di determinazione proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea;

b) i proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione;

c) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

d) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;

e) il contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno prodotti ed importati. Tale contributo è determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio.

2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio dei contributi di riutilizzo, sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8.

Determinazione compensi e prezzo cessione

1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e del prezzo di cessione degli oli o grassi esausti saranno individuati dal consiglio di amministrazione

Art. 9.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

l'assemblea dei consorziati;

il consiglio d'amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo con le seguenti modalità:

a) mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima dell'adunanza, ovvero

b) mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero,

c) mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza. In ogni caso l'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

2. L'assemblea ordinaria può essere convocata anche a seguito di richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero da parte di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La richiesta deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e gli amministratori devono provvedere senza indugio.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione e delibera con la presenza

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote consortili. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti; l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste, per altre motivazioni, dallo statuto.

3-*bis*. Sono esclusi dal computo del *quorum* costitutivo e deliberativo le quote dei consorziati non in regola con il versamento della quota di fondo consortile, i consorziati in conflitto di interessi o comunque inadempienti con riferimento alle obbligazioni consortili non hanno diritto di voto in assemblea. Lo stato di inadempienza deve risultare da comunicazione scritta del consorzio da inviarsi nei termini di cui al precedente comma 1.

4. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalità previste al comma 1. La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea.

5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante è limitato a tre.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o in caso di assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

7. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni previste dal codice civile.

Art. 11.

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

h) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 7;

i) delibera sull'ammissione di nuovi soci;

k) delibera sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie;

l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo svolgimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. Le proposte di modifica dello statuto sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

3. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

4. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno 8 membri. I membri sono nominati in rappresentanza dei consorziati, ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. Fanno altresì parte del consiglio tre membri nominati uno ciascuno in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Esso si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In attesa della nomina dei consiglieri di competenza ministeriale, il *quorum* costitutivo si intenderà relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate.

2. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato, rispettivamente, a tre preferenze.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente mediante cooptazione e comunque nell'ambito delle categorie di appartenenza con riferimento al primo dei candidati non eletti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi, con lettera raccomandata o telefax, non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento dal vice presidente e in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.

Art. 14.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

3. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

a) nominare il presidente e il vice presidente;

b) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;

c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa;

d) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

e) adottare il programma annuale o pluriennale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto;

g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;

h) definire le strutture organizzative;

i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del presente statuto;

l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

m) proporre l'istituzione di sedi secondarie;

n) adottare programmi di attività ed investimento del Consorzio;

o) deliberare in ordine alle modalità organizzative della raccolta, dello stoccaggio e del trattamento;

p) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento delle somme di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 20;

q) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione;

r) approvare la ripartizione e la redistribuzione annuale delle quote di partecipazione;

s) stabilire contenuti e requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 15.

Presidente e vice presidente

1. Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

2. Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi ed ha la firma sociale.

4. Presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

2. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. I revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica. In caso di pari anzianità prevale l'età anagrafica.

6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1º gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

5. I bilanci, di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, corredati da relazione tecnica sull'attività consortile, dovranno essere inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla loro approvazione ed all'O.N.R.

6. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea è tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati.

Art. 18.

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Il Consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle attività produttive gli atti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art. 5.

3. Il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, comma 1, del presente statuto che hanno aderito al Consorzio e le quantità raccolte e recuperate nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio possono essere disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Art. 20.

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 21.

Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio

1. I consorziati possono richiedere, previa domanda scritta, che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'art. 4 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione, previa verifica di quanto dichiarato dal recedente, provvede ad escludere il socio dall'elenco dei consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale costituzione del Fondo consortile deliberata per l'anno in corso e deve far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

2. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.

Art. 22.

Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 23.

Vigilanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, ove constati gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 24.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

04A03673

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Alma María José Gómez Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «licenciada en química» rilasciato l'8 ottobre del 1999 dalla Università di Santiago De Compostela;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitude pedagóxica» rilasciato il 17 marzo 2000 dalla Università di Santiago De Compostela;

posseduto da:

cognome: Gómez Fernández;

nome: Alma María José;

nata a: Laza (Orense-Spagna);

il: 25 aprile 1975;

cittadinanza comunitaria: (spagnola),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 13/A «Chimica e tecnologie chimiche».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03641

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Sieglinde Maria Innerbichler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschaften (*Magistra rerum naturalium*)» conseguito il 14 gennaio 2002 presso la Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(attestato di prestazione di tirocinio d'insegnamento) rilasciato il 1º luglio 2003 da «Wirtschaftskundliches Realgymnasium der Ursulinen» di Innsbruck;

posseduto da:

cognome: Innerbichler;

nome: Sieglinde Maria;

nata a: Brunico (Bolzano);

il: 8 settembre 1976;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

39/A - «Geografia»;

98/A - «Tedesco, storia e educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03642

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa María del Carmen Pazo Álvarez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992. n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 2 luglio 2002 (protocollo n. 12408) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 febbraio 2004 e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta prova (tirocinio);

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en ciencias químicas» rilasciato il 4 luglio 1994 dall'Università di Santiago De Compostela;

abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitude pedagóxica» rilasciato il 15 marzo 1993 dall'Università di Santiago De Compostela;

posseduto da:

cognome: Pazo Álvarez;

nome: María Del Carmen;

nata a: Vigo (Pontevedra) - Spagna;

il: 26 maggio 1968;

cittadinanza comunitaria: (spagnola),

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 12/A «chimica agraria».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A03643

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 17 marzo 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito Vicenza.

Motivazioni.

La disposizioni di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi il giorno 17 marzo a causa di una assemblea sindacale cui ha aderito tutto il personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 25 marzo 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A04008

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2004.

Attivazione dell'Ufficio di Nicosia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione dell'Ufficio di Nicosia.*

1.1 È attivato l'Ufficio di Nicosia il 1° aprile 2004. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura è soppressa la sezione staccata dell'Ufficio di Enna operante a Nicosia.

1.2 I rapporti pendenti alla data di attivazione dell'Ufficio di Nicosia, relativi ai contribuenti domiciliati nei comuni ricompresi nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo, restano di competenza dell'Ufficio di Enna.

Motivazioni.

L'art. 94, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di uffici locali dell'Agenzia delle entrate nei comuni sede di tribunale che già ospitavano uffici finanziari. In applicazione di tale norma, con atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003 sono stati istituiti uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino, che sono le uniche sedi nelle quali i preesistenti uffici finanziari non erano stati sostituiti da uffici locali. Nell'atto medesimo veniva specificato che l'avvio operativo dei nuovi uffici è subordinato alla disponibilità di immobili idonei ad ospitare le nuove strutture.

La situazione logistica consente ora di procedere all'attivazione dell'Ufficio di Nicosia; contestualmente viene soppressa la sezione staccata operante in quella località. La competenza territoriale del nuovo ufficio è stata fissata con il citato atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003, con il quale è stata anche rideterminata la competenza territoriale dell'Ufficio di Enna.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 94, comma 1).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5);

atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003.

Roma, 1° aprile 2004

Il direttore: FERRARA

04A04109

PROVVEDIMENTO 1° aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dello sciopero generale indetto da alcune organizzazioni sindacali per il giorno 26 marzo 2004, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nella medesima giornata.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo Ufficio con nota prot. 4/645 del 26 marzo 2004, e confermata con nota prot. 4/690 del 31 marzo 2004.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari con nota prot. 1647 del 26 marzo 2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° aprile 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A04011

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Imperia ha comunicato, con nota n. 87 del 25 marzo 2004, la chiusura al pubblico il giorno 26 marzo 2004 per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 81/2004 del 25 marzo 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 2 aprile 2004

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

04A03989

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 22 marzo 2004, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 397/PT del 17 marzo 2004, la chiusura al pubblico il giorno 22 marzo 2004 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 78/2004 del 23 marzo 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 2 aprile 2004

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

04A03990

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia dei giorni 22, 23 e 24 marzo 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia, con note del 19, 23 e 24 marzo 2004, rispettivamente n. 610/DEL., 615/DEL e 624/DEL ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio il giorno 22, 23 e 24 marzo 2004 a causa di un guasto tecnico sull'impianto informatico.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 611/04 del 26 marzo 2004, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 5 aprile 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A04015

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 18 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito della assemblea del personale, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 18 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2412/APC/14.4/04 del 24 marzo 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDO del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04002

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 42 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 42 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2004, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2004.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese in 42 nuovi studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Alcuni studi, contrassegnati con la lettera «T» al posto della lettera «S», costituiscono evoluzioni di studi di settore già in vigore e sostituiscono integralmente le versioni precedentemente approvate. Per questi studi si è proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si può avvalere del regime fiscale agevolato delle attività marginali.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.

Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 42 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2004, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2004.

Tale termine che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modifiche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2003: approvazione di 20 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi e dei professionisti;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2003: approvazione di 20 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi e dei professionisti;

provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2003: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 20 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2003: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 20 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2003: approvazione di 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2004: approvazione di 25 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai 42 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 approvati con decreti ministeriali del 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004.

TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI

42 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2003	Limite dei ricavi o dei compensi (in euro)
SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici	25.823
SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche	15.255
SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio	7.924
SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica	7.221
SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi	19.664
SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette	16.312
SD45U - Lavorazione di tè; lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè	17.157
SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici	11.663
SD48U - Cantieri navali	8.530
SD49U - Fabbricazione di materassi	8.710
SG41U - Studi di mercato e sondaggi di opinione	8.352
SG90U - Esercizio della pesca	1.586
SG91U - Intermediari delle assicurazioni	10.548
SG92U - Servizi in materia di contabilità	6.035
SG93U - Design e styling	6.084
SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive	5.426
SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali	5.137

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

42 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2003	Limite dei ricavi o dei compensi (in euro)
SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici	7.030
SK27U - Attività professionali relative all'informatica e servizi connessi	9.642
SK28U - Regia e recitazione	5.264
SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio	25.823
SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo	23.980
SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	25.823
SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili	21.039
SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli	25.823
SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici	25.823
SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili	5.379
SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco	16.330
SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	16.921
TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria	23.186
TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze	7.460
TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco	12.917
TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta	11.638
TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature	11.673
TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari	12.547
TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi ecc.	14.492
TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole ecc.	9.864
TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria	13.115
TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione	14.156
TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari	25.823
TM02U - Commercio al dettaglio di carni	25.823
TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori	13.034

ALLEGATO 2

Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai 42 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 approvati con decreti ministeriali del 24 dicembre 2003 e del 18 marzo 2004.

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 42 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2003, approvati con decreti ministeriali del 24 dicembre 2003 e del 18 marzo 2004.

L'elaborazione è stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli studi di settore precedenti, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.

04A04147

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004.

Valutazione dell'ipotesi di accordo tra l'Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pa e Cisal-Ricerca sul personale dell'Enea. (Deliberazione n. 04/38).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Nel procedimento pos. 16491, su proposta del Commissario Lippolis;

Premesso:

1. che in data 18 luglio 2003 è stato trasmesso alla Commissione il testo dell'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca, concernente le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale non dirigente dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente;

2. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 sostituisce il precedente accordo sottoscritto in data 12 giugno 1996 dall'Enea con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 97/668 del 16 ottobre 1997;

3. che con nota del 23 ottobre 2003 la Commissione ha inviato il testo dell'ipotesi di accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere;

4. che, in data 3 novembre 2003 e 10 novembre 2003 sono rispettivamente pervenuti i pareri favorevoli dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) e dell'Unione nazionale consumatori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato:

1. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 risulta sottoscritta dall'Aran che rappresenta l'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e da un insieme di Organizzazioni sindacali che comprende la maggior parte delle organizzazioni sindacali presenti nel settore;

2. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la predetta ipotesi di accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, le prestazioni indispensabili (art. 2) e le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3);

3. che l'ipotesi di accordo prevede le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni successive (art. 4, commi 1 e 3), nonché con la previsione di un intervallo minimo di 48 ore tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 3, lettera *d)*;

4. che in base alla delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003 anche l'astensione dal lavoro straordinario è considerata sciopero e deve rispettare quanto disposto da tale delibera e da ogni altra regola ivi contemplata;

5. che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul preavviso, sulla revoca dello sciopero e sull'obbligo di comunicazione agli utenti (art. 4, comma 2);

6. che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell'ipotesi di accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con un'unica proclamazione più azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;

7. che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata, tuttavia tale termine è direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

8. che l'accordo contiene altresì il divieto di proclamazione di forme anomale o surrettizie di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4, comma 3, lettera *d*);

9. che infine l'accordo in esame contiene correttamente l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro che, conseguentemente, è prevista una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero (art. 5), nella quale si individuano tre diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;

10. che pertanto, con le precisazioni interpretative dei precedenti considerato, l'ipotesi di accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali.

Valuta idonea:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale non dirigente dell'ENEA, sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca.

Dispone:

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro della funzione pubblica, all'Aran, alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e alle Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca.

Roma, 26 febbraio 2004.

Il presidente: MARTONE

04A04016

DELIBERAZIONE 1° aprile 2004.

Trasmissione accordo definitivo. (Deliberazione n. 04/213/a).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Nel procedimento pos. 16491, su proposta del commissario Lippolis;

Vista la precedente delibera del 9 marzo 2004, con la quale la stessa ha valutato idoneo l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici essenziali per il personale non dirigente dell'Enea sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra Aran e OO.SS.;

Rilevato che con nota del 25 marzo 2004 l'Aran ha trasmesso a questa Commissione l'accordo definitivamente sottoscritto dalle parti;

Rilevato che tale accordo definitivo è uniforme alla precedente ipotesi già valutato idoneo dalla Commissione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Delibera

l'invio del testo definitivo dell'accordo e della delibera di valutazione di idoneità al Ministero della giustizia per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2004

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA

In data 15 marzo 2004 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN, nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente avv. Guido Fantoni *(firmato)*;

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

CGIL/SNUR *(firmato)*;

CISAL/RICERCA *(firmato)*;

UIL/PA *(firmato)*;

CISAL/RICERCA *(firmato)*;

UNIRI (ANPRI/EPR-RICERCA) *(firmato)*;

Confederazioni sindacali:

CGIL *(firmato)*;

CISL *(firmato)*;

UIL *(firmato)*;

CISAL *(firmato)*;

CIDA *(firmato)*.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente accordo nel testo che si allega:

NORME DI GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO PER IL PERSONALE DELL'ENEA

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o instaurato con le altre tipologie di assunzione flessibile, dipendente dall'ENEA.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali presso l'ENEA sono i seguenti:

a) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica;

b) tutela dell'ambiente e del territorio;

c) sicurezza nucleare per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti;

d) prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei luoghi di lavoro;

e) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante;

f) fornitura energetica, gestione e manutenzione degli impianti;

g) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) protezione civile e tutela della sicurezza pubblica:

a) attività relativa a prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

b) attività volte a fronteggiare situazioni di emergenza, dichiarate dalle competenti autorità nazionali o locali, o necessarie a ridurre le cause di rischio, al fine di garantire la pubblica incolumità.

c) attività comunque richieste dalle autorità preposte alla protezione civile, con particolare riferimento a quelle attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, nonché relative al rilevamento di fattori nocivi all'ambiente ed alla salute;

B) tutela dell'ambiente e del territorio:

a) attività la cui interruzione comporti danni, anche potenziali, nell'ambiente o alle persone ed in particolare quelle attività relative:

1. alla raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi:

2. al controllo dell'inquinamento atmosferico, idrico e terrestre, causato da agenti nocivi fisici, chimici o biologici;

3. al controllo secondo metodi biodosimetrici;

4. al controllo dei fattori ambientali di rischio;

C) sicurezza nucleare e protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti:

a) attività relativa alla conservazione in sicurezza di impianti, laboratori ed apparecchiature, dove sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché i depositi di materie fissili, ivi compreso il loro trasporto, di rifiuti radioattivi, di materie grezze e di minerali radioattivi, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali, all'ambiente, alle persone ed alle apparecchiature stesse;

b) attività relativa alla sorveglianza dei livello di radioattività nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

c) gestione dei rischi ed attuazione dei piani di emergenza;

d) protezione sanitaria derivante da emergenza nucleare;

D) prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi dei luoghi di lavoro:

a) custodia in sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni, anche potenziali, all'ambiente, alle persone o alle apparecchiature con particolare riferimento agli impianti dove sono utilizzati agenti nocivi fisici, chimici o biologici;

E) sicurezza e salvaguardia dei laboratori degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e delle piante:

a) salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) cura degli animali delle piante destinate alla sperimentazione e delle culture biologiche laddove l'interruzione ne pregiudichi la sopravvivenza;

F) fornitura energetica, gestione e manutenzione di impianti:

a) attività finalizzate ad assicurare il funzionamento degli impianti preposti alla continuità dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale e in particolare:

1. conduzione degli impianti di servizio idrico, termico ed elettrico (luce acqua, gas ecc.), ordinari, di continuità e di emergenza;

2. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;

3. gestione dei centri di elaborazione dati, delle banche dati e delle reti informatiche, al fine di non comprometterne la funzionalità;

G) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento:

a) attività dei servizi competenti limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennità con funzioni di sostentamento, adempimenti necessari alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché dei connessi adempimenti fiscali per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dell'Ente.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, sono individuati i contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, con le procedure stabilite ai commi successivi.

2. Mediante regolamento di servizio, adottato sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale, tra l'ente e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati:

a) i livelli ed i profili professionali che formano i contingenti;

b) i criteri e le modalità da seguire per la determinazione dei contingenti a livello di singola sede decentrata.

3. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per livello e per profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera *b)* è definita mediante contrattazione integrativa a livello territoriale da stipularsi entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2 e, comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.

4. Nel caso in cui non si raggiungano le intese di cui ai commi 2 e 3, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5, comma 3 del presente accordo.

5. In conformità alla disciplina di cui ai commi 2, e 3, i dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

6. Nelle more della definizione e della effettiva adozione del regolamento di servizio sulla base del protocollo di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti ai sensi dell'art. 2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 12 giugno 1997.

7. Il protocollo di cui al comma 2 è parte integrante del presente accordo.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'Ente, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Ente.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze di livello locale deve essere comunicata al direttore generale dell'Ente. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'Ente è tenuto a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall'Ente anche nell'ipotesi di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.

3. La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, nelle strutture organizzate la durata massima di un'intera giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unità organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;

f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

a) nel mese di agosto;

b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

5. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nell'art. 14 del CCNL del 21 febbraio 2002.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.

4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Lo stesso Ministero può chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e della legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.

04A04017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

DECRETO RETTORALE 31 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6 relativo all'autonomia dell'Università;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale», emanato con decreto rettorale n. 1500 del 3 novembre 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 76 relativo alle modifiche di Statuto;

Vista la delibera del Consiglio d'amministrazione del 17 febbraio 2004 con la quale il Consiglio ha espresso parere favorevole sulla modifica proposta dell'art. 18 dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 17 febbraio 2004 con la quale il senato ha approvato la modifica proposta dell'art. 18 dello statuto;

Vista la nota nostro prot. n. 5366 del 2 marzo 2004 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le summenzionate delibere degli organi collegiali per consentire il controllo prescritto dalla legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nostro prot. n. 7972 del 29 marzo 2004) con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica deliberata;

Decreta:

Per le casuali in premessa:

Art. 1.

All'art. 18, primo comma dello statuto dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale» è aggiunto il numero 7) con le seguenti parole «Centri Interfacoltà».

Art. 2.

La presente modifica dello statuto entra in vigore, secondo le procedure dell'art. 79 dello statuto medesimo, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è altresì affisso all'albo dell'Università degli studi di Napoli «L'Orientale».

Napoli, 31 marzo 2004

Il rettore: CIRIELLO

04A04082

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 aprile 2004

Dollaro USA	1,2044
Yen giapponese	129,92
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,66635
Corona svedese	9,2088
Franco svizzero	1,5492
Corona islandese	87,56
Corona norvegese	8,2955
Lev bulgaro	1,9456
Lira cipriota	0,58610
Corona ceca	32,555
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,69
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6522
Lira maltese	0,4254
Zloty polacco	4,7756
Leu romeno	40847
Tallero sloveno	238,4100
Corona slovacca	40,133
Lira turca	1632166
Dollaro australiano	1,6106
Dollaro canadese	1,6213
Dollaro di Hong Kong	9,3929
Dollaro neozelandese	1,8676
Dollaro di Singapore	2,0177
Won sudcoreano	1389,46
Rand sudafricano	7,7786

Cambi del giorno 20 aprile 2004

Dollaro USA	1,1926
Yen giapponese	128,61
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,66425
Corona svedese	9,1688
Franco svizzero	1,5548
Corona islandese	87,10
Corona norvegese	8,2780
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58640
Corona ceca	32,545
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,25
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6486
Lira maltese	0,4247
Zloty polacco	4,7655
Leu romeno	40685
Tallero sloveno	238,3800
Corona slovacca	40,090
Lira turca	1633774
Dollaro australiano	1,6119
Dollaro canadese	1,6131
Dollaro di Hong Kong	9,3009
Dollaro neozelandese	1,8735
Dollaro di Singapore	2,0013
Won sudcoreano	1373,22
Rand sudafricano	7,8022

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04205 - 04A04206

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levodopa Carbidopa EG»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 961 del 17 febbraio 2004

Medicinale: LEVODOPA CARBIDOPA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

50 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897040/MG (in base 10) 127HQJ (in base 32) - classe «A», prezzo ex factory: IVA esclusa 5,45 euro, prezzo al pubblico: IVA inclusa 9,00 euro;

30 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - AIC n. 035897103/MG (in base 10) 127HSH (in base 32) - classe «A», prezzo ex factory: IVA esclusa 6,67 euro, prezzo al pubblico: IVA inclusa 11,00 euro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897014/mg (in base 10), 127HPQ (in base 32);

30 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897026/mg (in base 10), 127HQ2 (in base 32);

49 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897038/mg (in base 10), 127HQG (in base 32);

56 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897053/mg (in base 10), 127HQX (in base 32);

60 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897065/mg (in base 10), 127HR9 (in base 32);

100 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897077/mg (in base 10), 127HRP (in base 32);

300 compresse 100 mg + 25 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897089/mg (in base 10), 127HS1 (in base 32);

20 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897091/mg (in base 10), 127HS3 (in base 32);

49 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897115/mg (in base 10), 127HSV (in base 32);

50 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897127/mg (in base 10), 127HT7 (in base 32);

56 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897139/mg (in base 10), 127HTM (in base 32);

60 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897141/mg (in base 10), 127HTP (in base 32);

100 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897154/mg (in base 10), 127HU2 (in base 32);

300 compresse 200 mg + 50 mg rilascio prolungato - A.I.C. n. 035897166/mg (in base 10), 127HUG (in base 32).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg contiene:

principio attivo: levodopa 100 mg, carbidopa 25 mg (come carbidopa monoidrato);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, silicecolloidale anidra, acido fumario, sodio stearil fumarato, macrogol 6000, giallo crinolina (E104), ossido ferrico giallo (E172), ossido ferrino rosso (E172), titanio diossido (E171);

una compressa a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg contiene:

principio attivo: levodopa 200 mg, carbidopa 50 mg (come carbidopa monoidrato);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, silice colloidale anidra, acido fumario, sodio stearil fumarato, macrogol 6000, giallo crinolina (E104), ossido ferrino giallo (E172), titanio diossido (E171).

Produzione confezionamento: Cimex AG Birsweg 2 - 4253 Liesberg Svizzera.

Confezionamenti:

Klocke Verpackungs Services GmbH, Max Becker Strasse 6 - Weingarten Germania;

Salutas Pharma GmbH, Otto - von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben Germania;

Controllo e rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG;

Stadastrasse 2-18;

61118 Bad Vibel Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: Morbo di Parkinson idiopatico, in particolare per abbreviare i tempi di «non trattamento» in pazienti trattati in precedenza con levodopa/inibitori della decarbossilasi a rilascio immediato o soltanto con levodopa e che hanno evidenziato fluttuazioni motorie. L'esperienza con levodopa + carbidopa EG compresse a rilascio prolungato è limitata nei pazienti che non sono stati trattati in precedenza con levodopa.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04058

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclometasone Norton»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 963 del 20 febbraio 2004

Medicinale: BECLOMETASONE NORTON.

Titolare A.I.C.: Norton Waterford, T/A IVAX Pharmaceuticals Ireland - Industrial Park - Waterford, Repubblica d'Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

250 inalatore pressurizzato dosato 250 mcg spruzzo 200 spruzzi - A.I.C. n. 035961010/mg (in base 10), 129G5L (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory I.V.A. esclusa 13,10 euro;

prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 21,62 euro;

50 inalatore pressurizzato dosato 50 mcg spruzzo 200 spruzzi - A.I.C. n. 035961022/mg (in base 10), 129G5Y (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Composizione: «Beclometasone Norton» 50 mcg:

principio attivo: un'erogazione dosata contiene 50 mcg di beclometasone dipropionato.

«Beclometasone Norton» 250 mcg:

principio attivo: un'erogazione dosata contiene 250 mcg di beclometasone dipropionato;

Eccipienti: etanolo anidro 99,5%, idrofluoroalcani 134a (HFA 134a).

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Norton (Waterford) Limited, IDA Industrial Estate - Waterford Ireland.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: «Beclometasone Norton» è indicato nei pazienti asmatici che richiedono dosi quotidiane elevate (superiori a 800 mcg - 1000 mcg) di beclometasone dipropionato per il controllo delle manifestazioni sintomatiche. Può inoltre essere indicato nei pazienti la cui patologia asmatica non è più controllabile mediante la somministrazione delle dosi di mantenimento massime di broncodilatatori e dosi inferiori di BDP. Alcuni pazienti affetti da gravi forme asmatiche necessitano di terapia corticosteroidea orale associata alla somministrazione di BDP, al fine di ottenere un adeguato controllo dei sintomi. È possibile che gran parte di questi pazienti riesca, dopo l'inizio della somministrazione per via inalatoria di Beclometasone 20 mcg privo CFC, a ridurre in modo significativo o ad eliminare l'esigenza di corticosteroidi aggiuntivi per via orale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A04056

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paxabel»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 965 del 5 marzo 2004

Specialità medicinale: PAXABEL.

Titolare A.I.C.: Marvecs Services S.r.l., via Paracelso, 26, Centro direzionale Colleoni, Palazzo Cassiopea - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

10 bustine di polvere per soluzione orale da 10,167 g - A.I.C. n. 036003010/M (in base 10), 12BR62 (in base 32);

classe «C»;

20 bustine di polvere per soluzione orale da 10,167 g - A.I.C. n. 036003022/M (in base 10), 12BR6G (in base 32);

classe «C»;

50 bustine di polvere per soluzione orale da 10,167 g - A.I.C. n. 036003034/M (in base 10), 12BR6U (in base 32);

classe «C»;

10 bustine di polvere per soluzione orale da 4,0668 g - A.I.C. n. 036003046/M (in base 10), 12BR76 (in base 32);

classe «C»;

20 bustine di polvere per soluzione orale da 4,0668 g - A.I.C. n. 036003059/M (in base 10), 12BR7M (in base 32);

classe «C»;

30 bustine di polvere per soluzione orale da 4,0668 g - A.I.C. n. 036003061/M (in base 10), 12BR7P (in base 32);

classe «C»;

50 bustine di polvere per soluzione orale da 4,0668 g - A.I.C. n. 036003073/M (in base 10), 12BR81 (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: «Paxabel» 4 g:

una bustina contiene: principio attivo: macrogol 4000 4 g;

«Paxabel» 10 g:

una bustina contiene: principio attivo: macrogol 4000 10 g.

Eccipienti: saccarina sodica (E954), aroma artificiale (arancio/pompelmo).

Composizione aroma artificiale arancio-pompelmo: oli di arancia e pompelmo, succo d'arancia concentrato, citrale, acetaldeide, linaiolo, etilbutirrato, alfaterpineolo, ottanale, betagammaesanolo, maltodestrina, gomma arabica, sorbitolo

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Beaufour Ipsen Industrie S.A. Rue Ethe Virton 28100 Dreux Francia.

Classificazione ai fini della fornitura: non soggetto a prescrizione medica.

Indicazioni terapeutiche «Paxabel» 4 g: trattamento sintomatico della stipsi nei bambini dai sei mesi agli otto anni.

Un disordine organico deve essere escluso prima di iniziare il trattamento in particolare nei bambini di età inferiore ai 2 anni. «Paxabel» 4 g deve essere considerato un trattamento adiuvante temporaneo da associare ad uno stile di vita e regime dietetico appropriati per la stipsi, con un ciclo di terapia massimo di 3 mesi.

Se la sintomatologia persiste nonostante le misure dietetiche associate, deve essere sospettata e trattata una patologia sottostante.

Indicazioni terapeutiche «Paxabel» 10 g: trattamento sintomatico della stipsi nei bambini con età maggiore di 8 anni.

Un disordine organico deve essere escluso prima di iniziare il trattamento.

«Paxabel» 10 g deve essere considerato un trattamento adiuvante temporaneo da associare ad uno stile di vita e regime dietetico appropriati per la stipsi, con un ciclo di terapia massimo di 3 mesi nei bambini.

Se la sintomatologia persiste nonostante le misure dietetiche associate, deve essere sospettata e trattata una patologia sottostante.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04055

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxibutinina EG»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 972 del 5 aprile 2004

Medicinale: OXIBUTININA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733017/mg (in base 10), 122HJT (in base 32) - classe «C»;

20 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733029/mg (in base 10), 122HK5 (in base 32) - classe «C»;

28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733031/mg (in base 10), 122HK7 (in base 32) - classe «C»;

30 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733043/mg (in base 10), 122HKM (in base 32) - classe «C»;

50 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733056/mg (in base 10), 122HLO (in base 32) - classe «C»;

56 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733068G (in base 10), 122HLD (in base 32) - classe «C»;

60 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733070/mg (in base 10), 122HLG (in base 32) - classe «C»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

90 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733082/mg (in base 10), 122HLU (in base 32) - classe «C»;

100 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733094/mg (in base 10), 122HM6 (in base 32) - classe «C»;

250 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733106/mg (in base 10), 122HML (in base 32) - classe «C»;

300 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733118/mg (in base 10), 122HMY (in base 32) - classe «C»;

500 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 035733120/mg (in base 10), 122HNO (in base 32) - classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: oxibutinina cloridrato 5 mg;

eccipienti: polvere di cellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, talco.

Produzione: Rottendorf Pharma GnbH, Ostenfelder Strasse 51-61 - 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento alternativo:

Sanico N.V., Veedijk 59 Industriezone 4 - 2300 Turnhout Belgio;

Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, Postbus 289 - 4870 AG Etten-Leur (Paesi Bassi);

Propharm'aix industrie, Avenue Victoire Zone Industrielle - F-13106 Rousset Cedex Francia;

Medicamentos intrnacionales S.A., Solana 26 - Torrejon de Ardor Madrid Spagna.

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG;

Stadastrasse 2-18;

D-61118 Bad Vilbel Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: trattamento sintomatico della iperattività del muscolo detrusore (iperattività neurogenica o idiopatica del muscolo detrusore) con i sintomi di urgenza, frequenza della minzione e incontinenza da urgenza.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Datameno Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza, via delle Betulle n. 26, costituita per rogito notaio dott.ssa Incoronata Coviello, in data 30 aprile 1998, repertorio n. 14935, codice fiscale n. 01317210761, B.U.S.C. n. 2765/283940;

2) «5 MAGGIO 90 società cooperativa a r.l.», con sede in Atella (Potenza), Vico S. Felice n. 3, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone, in data 21 giugno 1990, repertorio n. 11190, codice fiscale n. 01053680763, B.U.S.C. n. 2338/248576, che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04059

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto «The International School of Brussels» nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 5 aprile 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Istituto The International school of Brussels» Brussels-Belgio.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

04A04084

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del Piano regolatore generale del comune di San Michele Salentino

La giunta della regione Puglia con atto n. 336 del 24 marzo 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di San Michele Salentino (Brindisi).

04A04083

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 marzo 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Autorizzazione all'IMQ S.p.a. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 19, prima colonna, all'art. 1, al quint'ultimo rigo, dove è scritto: «Allegato *IV* - Conformità al tipo;», leggasi: «Allegato *VI* - Conformità al tipo;».

04A04148

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401094/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

€ **0,77**